GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

		SEDE DELLA REGIONE A REGIONALE, COSS C	LAZIO, IN VIA CRISTOFO OSTITUITA:	RO COLOMBO, 3
STORACE SIMEONI AUGBLLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO GARGANO	Armando	Presidente Vice Presidente Assessore	IANNARILLI PRESTAGIOVANNI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Antonello Assesi Bruno Donato Francesco Vincenzo Maria Marco
ASSISTS IL SEGRE	ISSIS		JANWARA CZI	

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

DELIBERAZIONE N.

"Modifica ed integrazione della L.R. 6 luglio 1998 n. 24. Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico".

? Proposto di legge regionale concernente:

OGGETTO: "Modifica e integrazione della L.R. 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione paesistica e su principal dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico

LA GIUNTA REGIONALE su proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa

VISTA la LR 6 luglio 1998 n. 24 Pianificazione Paesistica e Tutela dei Beni e delle Aree Sottoposte a Vincolo Paesistico"

VISTO l'art. 17 che regola le attività estrattive;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 529 del 10.5.1999 con cui in base alle LLRR n. 27/93 e n. 1/80 è stata approvato il "Piano stralcio delle attività estrattive del Rio Galeria-Magliana";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 5580 del 27 ottobre 1998 con cui è stato adottato il Piano Paesistico n. 15/8 della Valle del Tevere ai sensi degli artt. 21, 22, 23 della LR 24/99 che ha introdotto per l'area in questione un vincolo paesaggistico quale "zona di interesse archeologico" e disciplinato dette zone con livelli di tutela differenziati;

CONSIDERATO che peraltro l'art. 3 delle Norme di attuazione del PTP 15/8 al sesto comma prevede la possibilità di deroga per gli interventi che siano previsti negli strumenti di pianificazione avente efficacia di P.T.C.;

VISTO che per alcuni dei progetti presentati pur in presenza di un parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, quand'anche condizionato da preventivi sondaggi archeologici, non è possibile autorizzare le attività estrattive richieste stante i livelli di tutela previsti dal richiamato PTP 15/8;

CONSIDERATO che la stessa LR 24/98 prevede nell'ambito della procedura contenuta nell'art. 13 al comma 3 un parere preliminare della Soprintendenza Archeologica competente per la fattispecie, all'unica categoria di beni presenti nel territorio interessato;

RITENUTO che l'esame della Soprintendenza Archeologica, nei soli casi in cui il territorio sia sottoposto ad un unico vincolo paesaggistico tutelato per legge denominato: "Zona di interesse archeologicio", possa assolvere, fatti salvi i successivi pronunciamenti previsti ai sensi dell'art, 151 del DL.gvo 490/99 e dalla LR 59/95 la valutazione paesaggistica dell'intervento prescindendo dai livelli di tutela imposti dal PTP 15/8;

ACQUISITO il "parere di fattibilità" del Direttore del Dipartimento TERRITORIO ACQUISITO altresì il parere rilasciato dalla "Struttura di consulenza giuridico-legislativa" del Segretariato Generale, a seguito di ATN; all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente: modifica e integrazione della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche e integrazioni, concernente "Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" che consta di n. Xarticoli e una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione



ALLEG. alla DELIB. N. 273.

DEL 28 MOR. 7003

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle arec sottoposte a vincolo paesistico), come da ultimo modificata dalla legge regionale 18 settembre 2002, n. 32. Disposizioni transitorie per l'attività estrattiva in zone di interesse archeologico.".

1/4

H Presidente della Regione Lazio Francesco Storace

(EV Just

Art. 1

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come da ultimo modificato dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 24/1998, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2001, è inserito il seguente:

"2 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, nelle aree vincolate esclusivamente come zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 13, sono consentiti gli interventi previsti nel piano regionale delle attività estrattive, ovvero nei relativi piani stralcio, approvati ai sensi della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio). In tal caso l'autorizzazione paesistica è rifasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6 ed al citato articolo 13.".

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Storace

De Cool



Art. 2 (Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2 bis della l.r. 24/1998, come da ultimo modificato dalla presente legge, si applicano anche in deroga alle previsioni contenute nei piani territoriali paesistici o nel piano territoriale paesistico regionale, approvati o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Storace

Rui &

Modifica e integrazione della L.R. 6.7.98 n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico"

RELAZIONE

EL -2 9 HAR 2003

La LR 6 luglio 1998 n. 24 Pianificazione Paesistica e Tutela dei Beni e delle Aree Sottoposte a Vincolo Paesistico"in particolare l'art. 17 che regola le attività estrattive in aree di vincolo paesaggistico.

Con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 529 del 10.5.1999 in base alle LL.RR n. 27/93 e n. 1/80 è stata approvato il "Piano delle attività del Rio Galeria-Magliana" e che tale piano può avere efficacia quale Piano territoriale di Coordinamento.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n 5580 del 27 ottobre 1998 è stato adottato il Piano Paesistico n. 15/8 della Valle del Tevere ai sensi degli artt. 21, 22, 23 della LR 24/99 che ha introdotto per l'area in questione un vincolo paesaggistico quale "zona di interesse archeologico" e ha disciplinato dette zone con livelli di tutela differenziati; l'art. 3 delle Norme tecniche di attuazione del PTP 15/8 al sesto comma prevede la possibilità di deroga per gli interventi che siano previsti negli strumenti di pianificazione avente efficacia di PTC.

Per alcuni dei progetti, inscriti nel piano stralcio delle attività estrattive del Rio Galeria-Magliana presentati pur in presenza di un parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, quand'anche condizionato da preventivi sondaggi archeologici, non è possibile autorizzare le attività estrattive richieste stante i livelli di tutela previsti dal richiamato PTP 15/8;

La stessa LR 24/98 prevede nell'ambito della procedura contenuta nell'art. 13 al comma 3 un parere preliminare della Soprintendenza Archeologica competente, per la fattispecie relativo all'unica categoria di beni presenti nel territorio interessato.

Si ritien pertanto che l'esame della Soprintendenza Archeologica, nei soli casi in cui il territorio sia sottoposto ad un unico vincolo paesaggistico tutelato per legge denominato: "Zona di interesse archeolgocio",possa assolvere, fatti salvi i successivi pronunciamenti previsti ai sensi dell'art. 151 del DL.gvo 490/99 e dalla LR 59/95 la valutazione paesaggistica dell'intervento prescindendo dai livelli di tutela imposti dai PTP; nella fattispecie trattasi di una norma che consente la possibilità di applicare tale principio ai piani di settore approvati dal Consiglio Regionale in materia di attività estrattiva.